



Comune di Cappella Cantone
Provincia di Cremona



PIANO CIMITERIALE

ai sensi del R.R. 9 novembre 2004 n.6

Elaborato per l'Approvazione

*Elaborato modificato in accoglimento alle Osservazioni e
ricepimento dei Pareri*

Marzo 2015

Allegato

3

Norme Tecniche di Attuazione

Gruppo di lavoro

Luca Menci

Marco Banderali

Roberto Bertoli

Marco Antonelli

Cristian Greppi

Federica Gè

Clizia Grandini

Il sindaco

Perluigi Tadi

Assessore al Territorio

Simona Iside Bettoni

Segretario Comunale

Enza Zumbolo

Adozione *Delibera C.C. n° 27 del 25 ottobre 2014*

Approvazione *Delibera C.C. n° del*

Pubblicazione BURL - Serie Avvisi e Concorsi *n° del*

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – N.T.A.
DEL PIANO CIMITERIALE

SOMMARIO

TITOLO 1	- DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE	4
Articolo 2	ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO CIMITERIALE	4
Articolo 3	VALIDITÀ DEL PIANO CIMITERIALE E TEMPI D'ATTUAZIONE	4
Articolo 4	PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE (P.P.A.)	4
TITOLO 2	- TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE	6
Articolo 5	TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE	6
Articolo 6	FOSSE PER INUMAZIONE	7
Articolo 7	TUMULAZIONE	7
Articolo 8	GALLERIE CIMITERIALI	8
Articolo 9	TOMBE DI FAMIGLIA	9
TITOLO 3	- ZONE TIPOLOGICHE OMOGENEE: PRESCRIZIONI	10
Articolo 10	ZONA OMOGENEA DI TIPO CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE	10
Articolo 11	ZONA OMOGENEA DI TIPO LOCULI IN GALLERIA PORTICATA	10
Articolo 12	ZONA OMOGENEA DI TIPO TOMBE DI FAMIGLIA IN CAPPELLA PRIVATA	10
Articolo 13	ZONA OMOGENEA DI TIPO TOMBA DI FAMIGLIA INTERRATA (SARCOFAGO)	10
Articolo 14	ZONA OMOGENEA DI TIPO OSSARI IN GALLERIA	11
Articolo 15	LUOGO DELLA MEMORIA	11
TITOLO 4	- ATTREZZATURE E SERVIZI	12
SEZIONE 1	- DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI OBBLIGATORIE	12
Articolo 16	DEPOSITO MORTUARIO	12
Articolo 17	DEPOSITO DI OSSERVAZIONE	12
Articolo 18	OBITORIO	13
Articolo 19	CINERARIO E OSSARIO COMUNI	13
Articolo 20	GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE	13
Articolo 21	LOCALI PORTINERIA E CUSTODIA	13

Articolo 22	SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO E PER GLI ADDETTI	14
Articolo 23	PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA	14
Articolo 24	SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E ACQUE REFLUE URBANE	14
Articolo 25	ADEGUAMENTO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	14
SEZIONE 2 -	ALTRE DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI	15
Articolo 26	LOCALE DESTINATO A CAPPELLA PER RITI RELIGIOSI	15
Articolo 27	LOCALE DESTINATO A MAGAZZINO ATTREZZI	15
Articolo 28	PARCHEGGI E VIABILITÀ	15
Articolo 29	LUOGO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	15
Articolo 30	SALA AUTOPSIE	15
TITOLO 5 -	CONCESSIONI	17
Articolo 31	DURATA DELLE CONCESSIONI	17
Articolo 32	MODALITÀ DI CONCESSIONE	17
TITOLO 6 -	DISPOSIZIONI FINALI	18
Articolo 33	DISPOSIZIONI FINALI	18
Articolo 34	REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	18
Articolo 35	ASPETTI GEOLOGICI	18

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE

Il Piano cimiteriale disciplina la gestione dell'esistente e delle trasformazioni nel sistema cimiteriale del Comune di Cappella Cantone.

Le indicazioni in esso contenute fanno riferimento sia al Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale del Comune di Cappella Cantone (che successivamente abbrevieremo con "Reg.P.M.") che all'esistente conformazione e organizzazione del cimitero.

Articolo 2 ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO CIMITERIALE

Il Piano Cimiteriale è costituito dai seguenti elaborati:

Tavole ed elaborati grafici:

- Tav. 01 – Inquadramento generale del territorio;
- Tav. 02 - Planimetria con individuata la fascia di rispetto cimiteriale vigente;
- Tav. 03 - Zonizzazione e planimetria del cimitero (stato attuale);
- Tav. 04 – Sistemi di sepoltura e Tipologie esistenti;
- Tav. 05 - Planimetria con individuata la fascia di rispetto cimiteriale di progetto;
- Tav. 06 - Zonizzazione e planimetria del cimitero (stato di progetto);
- Tav. 07 – Studio geologico.

Relazioni

- Allegato 1 - Relazione Tecnica – Illustrativa
- Allegato 2 - Piano Pluriennale d'Attuazione (P.P.A.)
- Allegato 3 - Norme Tecniche d'Attuazione (N.T.A.)

Articolo 3 VALIDITÀ DEL PIANO CIMITERIALE E TEMPI D'ATTUAZIONE

Il presente piano ha validità a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo comma 4, a eventuali nuove disposizioni nazionali, o regionali o varianti o revisioni che ne modifichino la scadenza e/o i contenuti.

Della sua adozione e approvazione è competente il Consiglio Comunale che lo potrà modificare qualora lo ritenesse necessario.

L'approvazione avviene a norma delle leggi sanitarie.

A norma del R.R. n° 6 del 2004 e s.m. ed i. il Piano Cimiteriale è revisionato con cadenza decennale a far data dalla sua approvazione con l'obiettivo di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei 20 anni successivi all'approvazione del Piano stesso.

L'attuazione delle previsioni del Piano Cimiteriale avviene nel rispetto dei dettati del P.P.A. Cimiteriale.

Con parere motivato della Giunta Comunale è possibile approvare progetti, all'interno del perimetro cimiteriale, non previsti o diversi da quelli indicati nel Piano Cimiteriale purchè le finalità non contrastino con i presupposti fondativi del Piano stesso.

Articolo 4 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE (P.P.A.)

Le previsioni del Piano Cimiteriale di iniziativa Pubblica si concretizzano in conformità del Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) di cui al Piano Cimiteriale.

Il P.P.A. Cimiteriale (Allegato 2) descrive gli interventi con una scala di priorità che potrà essere motivatamente modificata dalla giunta comunale.

Gli interventi sono numerati ed individuati graficamente nella Tavola 06 "Zonizzazione e planimetria del cimitero (stato di progetto)

Fermo restando il vincolo di attuare quanto programmato è ammesso, nelle successive fasi attuative, la diversa ubicazione dell'intervento o l'adozione di soluzioni progettuali alternative senza che queste costituiscano variante al piano.

Se gli interventi sono esterni all'attuale perimetro, trattandosi di plessi cimiteriali vincolati "ope legis" (D.Lgs 42/04), è necessario procedere secondo una progettazione integrata condotta in armonia con gli organi preposti alla tutela, che ponga particolare attenzione agli aspetti architettonici, di monumentalità e di integrazione con la parte esistente ed il contesto dell'intero impianto cimiteriale.

Se gli interventi sono interni al perimetro esistente dovranno comunque essere condotti nel rispetto delle valenze paesistiche e monumentali dell'intorno al fine di contribuire a migliorare l'immagine globale del plesso.

Inoltre nel caso che riguardino manufatti esistenti che manifestino interesse di civiltà e/o carattere monumentale, in forza al citato vincolo, sono da considerarsi opere di restauro per le quali è necessario il preliminare parere della Soprintendenza.

TITOLO 2 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE

Articolo 5 TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE

Le possibili tipologie di sepoltura sono tre:

- per inumazione
 - per tumulazione
 - per cremazione
- L'inumazione è la collocazione della salma, racchiusa in apposito feretro di solo legno, nella terra nuda. L'inumazione viene effettuata in apposite aree deputate chiamate campi di inumazione. Le disposizioni e precisazioni sanitarie sono contenute DPR 285/90 oltre che nel Reg.P.M. Comunale.
 - La tumulazione consiste nell'alloggiamento e custodia entro un vano chiuso su tutti i lati, interrato o in elevazione di feretri, resti mortali o ceneri. Il vano viene chiamato loculo se è dimensionato per il contenimento di un feretro; ossario se è dimensionato per il contenimento di cassette per resti ossei e cinerario nel caso sia destinato al deposito di urne cinerarie. Possono essere tumulati anche i contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Le disposizioni e precisazioni sanitarie sono contenute DPR 285/90 oltre che nel Reg.P.M. Comunale e nel R.R. n°6/2004 e s.m. ed i..
 - La cremazione o incinerazione o ignizione è la riduzione in cenere di una salma, ossa o resti mortali assimilabili o di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. La cremazione avviene tramite combustione in apposito forno "crematorio". Le disposizioni e precisazioni sanitarie sono contenute DPR 285/90 oltre che nel Reg.P.M. Comunale.

Le tipologie di sepoltura, oltre che per quanto detto, possono essere catalogate anche in base ad altri aspetti quali:

- il soggetto che realizza il manufatto edilizio (il Comune o il Concessionario),
- la posizione della sepoltura rispetto al terreno (in elevazione, interrata o parzialmente interrata)
- la durata e il tipo di concessione (concessioni gratuite, a pagamento, per loculi, per tombe di famiglia, ecc..)
- il sistema costruttivo (a galleria, a galleria porticata, a chiesetta, ecc...)

Schema riassuntivo per metodo di sepoltura

Collocamento del soggetto:

- **in terreno :**
 - inumazione (fossa)
 - tumulazione (sarcofago)
 - a) individuale
 - b) di famiglia
 - c) collettivo
- **in elevazione:**
 - tumulazione
 - a) tombe di famiglia in cappella
 - b) privata
 - c) loculi in galleria

Schema riassuntivo per soggetto realizzatore

Realizzazione Comunale:

- gallerie
- tombe di famiglia (sarcofago)
- tombe di famiglia (cappella)
- tombe di famiglia interrate

Realizzazione con concessione:

- tombe di famiglia fuori terra (cappella)
- tombe di famiglia interrato (sarcofago)
- tombe di famiglia interrate

Articolo 6 FOSSE PER INUMAZIONE

Le fosse per l'inumazione devono rispettare i disposti del D.P.R. 10/09/90 n°285 integrato dalla legge 166/2002 (in particolare, i criteri di dimensionamento e distribuzione di cui agli Art.li 57, 58, 69, 71, 72, 73) e il Reg. R.le n°6/2004 e s.m. e all'art.15.

- Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone di ogni età devono avere inderogabilmente le seguenti caratteristiche:
- una profondità non inferiore a m 2,00.
- Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80
- Le fosse devono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato.
- Da ciò risulta una densità delle sepolture pari ad una fossa ogni 3.50mq: si veda l'art.15 comma 5 del Reg.Reg.le del 9.11.2004 n.6 e art.72 p.to 1 del D.P.R. 285/90. Si osserva che rispetto alla normativa Nazionale (DPR '90) il Regolamento Reg.le riduce la distanza tra le sepolture a 30cm anziché 50cm. Il presente Piano applica la Norma dell'organismo legislatore gerarchicamente più importante che corrisponde alla più restrittiva.

Al p.to 5 dell'art.57 del DPR285/90 e al p.to 1 all' art.15 del Reg. R.le n°6/2004 prescrivono che le aree destinate all'inumazione siano ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Inoltre il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

Tutti i nuovi interventi attuati nei campi di inumazione dovranno rispettare le caratteristiche sopraindicate tramite la predisposizione di specifica indagine geologica, idrogeologica e mineralogica o mediante asseverazione da parte di geologo abilitato. Nuove inumazioni in terreni risultati non rispondenti ai citati requisiti sono vietate.

La tavola 04 "Tipologie esistenti" rappresenta graficamente le caratteristiche dettate dalla normativa.

Come evidenziato l'elaborato Allegato 1 "Relazione Tecnica - Illustrativa" al paragrafo 7.3 "Campi e fosse di inumazione" al quale si rimanda per maggiori informazioni, la superficie minima normativa da destinarsi ai campi di inumazione è rispettata.

Come emerso dalle indagini geologiche condotte, seppur la natura del terreno non sia delle migliori, visti gli estratti dello studio geologico (Tavola 07), si rispettano le prescrizioni normative, in quanto il terrazzamento su cui sorge il plesso cimiteriale, garantisce un margine di circa 2 metri rispetto alla quota più depressa dell'area circostante a cui le prescrizioni geologiche fanno riferimento.

Eventuali diverse indicazioni operative potranno essere comunque definite in accordo con gli enti preposti al controllo (ASL e ARPA).

Articolo 7 TUMULAZIONE

L'edificazione di tumuli può essere di iniziativa pubblica oppure privata ma limitatamente negli spazi previsti dal presente piano e volta alla realizzazione di tumuli aggregati in tombe di famiglia (o collettività) del tipo fuori terra o interrate.

Come precedentemente detto la tumulazione avviene in:

- loculi nel caso riguardi la sepoltura di salme contenute in feretri;
- ossari nel caso riguardi la sepoltura di ossa contenute in cassette
- cinerari nel caso riguardi la sepoltura ceneri contenute in urne cinerarie

La costruzione è subordinata al rilascio, di provvedimento abilitativo. Quando trattasi di iniziativa pubblica la realizzazione è subordinata ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se ancora esistente), del Paesaggio (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), nonché al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria ed artistica/monumentale.

I tumuli possono essere a più piani sovrapposti e affiancati. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno e possedere le caratteristiche di cui al D.P.R. 295, art.76 e art.16 Reg. R.le n°6/2004 e relativo allegato 2 "Requisiti dei loculi destinati a tumulazione".

Sempre secondo i disposti del R.R. 6/2004, oltre alla tumulazione in loculo tradizionale, ad oggi è consentita anche la tumulazione in loculi "areati", purché vengano rispettati i requisiti previsti dal suddetto regolamento e dalla legislazione sanitaria meglio specificata dal rispettivo distretto sanitario.

Ogni sepoltura a sistema di tumulazione, come prevede il D.P.R. 285/90 e la circ. espl. Del 24/06/1993, n°24, p.to 138 nonché il R.R. n°6/20049, dovrà inderogabilmente avere dimensioni minime al netto (si intendono a fabbricato finito di ogni elemento fisso) di:

LOCULO:

- > 2,25 m per la lunghezza,
- > 0,75 m per la larghezza,
- > 0,70 m di altezza,

OSSARIO:

- > 0,70 m per la lunghezza,
- > 0,30 m per la larghezza,
- > 0,30 m di altezza,

CINERARIO:

- > 0,40 m per la lunghezza,
- > 0,40 m per la larghezza,
- > 0,40 m di altezza

Le misure sono da intendersi al netto anche dello spazio necessario per la chiusura del tumulo, da realizzarsi con mattoni pieni a una testa intonacati nella parte esterna, oppure con lastra in C.A. vibrato sigillata con cemento ad espansione o altro sistema che garantisca i requisiti di cui sopra.

E' consentita, ad eccezione dei loculi areati, la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro (vedi p.to 13.3 circ. espl. del 24.06.1993, n.24), mentre all'interno di un loculo è obbligatoria la collocazione di un unico feretro (vedi art. 76 p.to 1 DPR 285/90).

Articolo 8 GALLERIE CIMITERIALI
--

L'edificazione di gallerie è di iniziativa pubblica.

La realizzazione è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo ed ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se ancora esistente), del Paesaggio (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), nonché al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria ed artistica/monumentale.

Ogni galleria è costituita da una serie, ordinata per righe e colonne, di loculi adiacenti che possono essere disposti di fascia o di testa (punta).

Le disposizione di fascia o di testa si distingue dalla disposizione del feretro: nella soluzione di fascia risulta con il lato lungo disposto sul prospetto principale mentre nella soluzione di testa (punta) sul prospetto è visibile il lato corto.

Una galleria può ospitare tra le 5 o 6 file (righe) di loculi sovrapposti.

Sono realizzate per il contenimento di loculi per feretri, colombari per resti ossei o per ceneri e possono essere anche organizzati in tombe di famiglia.

La tavola 04 "Sistemi di sepoltura e tipologie esistenti" rappresenta graficamente le caratteristiche, a cui tali sepolture devono attenersi.

Articolo 9 TOMBE DI FAMIGLIA

Il comune può concedere a privati ed enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Le tipologie ammissibili sono:

- Cappelle di famiglia (dette anche Cappelle Gentilizie o Chiesette);
- Tomba di famiglia interrata (a Sarcofago).

Le cappelle di famiglia si caratterizzano per essere costituite da un manufatto fuori terra appositamente strutturato detto anche "chiesetta" o "Cappella Gentilizia". Dispongono al loro interno di uno spazio chiuso privato sul quale prospettano le lapidi di chiusura delle sepolture.

La tomba di famiglia a sarcofago si sviluppa principalmente sotto il livello di campagna. Presenta esteriormente la parte monumentale commemorativa. E' costituita da uno o due loculi affiancati organizzati per un massimo di due livelli interrati sovrapposti. Le operazioni di tumulazione ed estumulazione avvengono mediante scavo a lato del manufatto nel terreno circostante.

Sarà consentita la realizzazione di tombe di famiglia a sarcofago in deroga alla distanza minima dal massimo livello di risalita della falda, purché siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici al fine di ridurre il pericolo di infiltrazioni.

La costruzione delle tombe di famiglia è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo.

Quando trattasi di iniziativa pubblica la realizzazione è subordinata ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere della Commissione Edilizia Comunale (se ancora esistente), del Paesaggio, nonché al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria ed artistica-monumentale.

Le tombe di famiglia dovranno rispettare quanto definito dal Reg.P.M.

Al loro interno possono contenere loculi per salme, celle ossari e celle cinerarie.

In particolare per quanto riguarda la tipologia a Cappella esse dovrà ricondursi alle caratteristiche tipologiche correnti e rispettare l'ubicazione e dimensioni come indicazioni di Piano.

Deroghe per motivazioni artistiche di natura architettonica sono ammesse con il parere a maggioranza del C.C./G.C. La deroga non costituisce variante al piano.

TITOLO 3 - ZONE TIPOLOGICHE OMOGENEE: PRESCRIZIONI**Articolo 10 ZONA OMOGENEA DI TIPO CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE**

Zona interessata da fosse per inumazione in campi comuni soggette a concessione onerosa. Il periodo di sepoltura, per le fosse di inumazione, non è stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente; la quasi totalità dei contratti stipulati dopo l'uscita del DPR 803/75 evidenzia una concessione perpetua.

Nella tavola di zonizzazione sono individuati mediante apposita colorazione lo stato di utilizzo dei campi

Come evidenziato nel presente documento all'art.6 e nella tav. 04 "Sistemi di sepoltura e Tipologie esistenti" le fosse devono rispettare precisi parametri dimensionali minimi.

L'indagine geologica condotta seppur imponga alcune prescrizioni e limitazioni, risulta comunque essere rispettata (vedi art. 6 delle presenti norme).

Eventuali nuove aree dovranno essere sottoposte a indagine geologica che ne attesti l'idoneità.

Le sepolture temporanee dei resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono individuate nelle tavole di zonizzazione mediante un campo (contrassegnato da apposita simbologia grafica) esclusivamente destinato a tale funzione.

Articolo 11 ZONA OMOGENEA DI TIPO LOCULI IN GALLERIA PORTICATA

Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione in galleria porticata composta da loculi disposti fondamentalmente di testa e/o di fascia organizzati fino ad un massimo di sei file sovrapposte.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli artt. 7 e 8 del presente documento e nella tavola 04 "Sistemi di sepoltura e Tipologie esistenti".

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di 50 anni (vedi R.P.M.). La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti e può essere rinnovata.

Articolo 12 ZONA OMOGENEA DI TIPO TOMBE DI FAMIGLIA IN CAPPELLA PRIVATA

Zona omogenea di iniziativa privata o pubblica organizzata in singoli manufatti ("Cappelle") al cui interno sono disposti spazi per tumulazione in loculi, ossari e cinerari.

Tramite una porta si accede in uno spazio privato sul quale prospettano le sepolture. Le facciate esterne presentano generalmente caratteristiche monumentali e commemorative.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli artt. 7 e 9 del presente documento e nella tavola 04 "Sistemi di sepoltura e Tipologie esistenti".

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di 70 anni (art. 90 del Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è variabile ed è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti e può essere rinnovata.

Articolo 13 ZONA OMOGENEA DI TIPO TOMBA DI FAMIGLIA INTERRATA (SARCOFAGO)

Zona omogenea di iniziativa privata o pubblica con sistema di tumulazione in sarcofagi. Trattasi di tomba di famiglia a sarcofago costituita da loculi completamente o parzialmente interrati.

Oltre alla dotazione di loculi i sarcofagi possono disporre al loro interno di spazi per ossari e/o cinerari.

Presenta esteriormente la parte monumentale commemorativa. E' costituita da uno o due loculi affiancati organizzati per un massimo di due livelli interrati sovrapposti. E' possibile riscontrare, in alcuni casi, la presenza di uno spazio libero centrale (vestibolo), posto tra due file di feretri contrapposti, utilizzato solo da personale addetto per la collocazione o spostamento delle salme. In alternativa, in mancanza di tale spazio, le operazioni di tumulazione ed estumulazione avvengono mediante scavo a lato del manufatto nel terreno circostante appositamente tenuto libero da costruzioni o impedimenti.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati agli artt. 7 e 9 del presente documento e nella tavola 04 "Sistemi di sepoltura e Tipologie esistenti".

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di 70 anni (art. 90 del Reg.P.M.). La durata delle concessioni in essere è variabile ed è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti e può essere rinnovata.

Articolo 14 ZONA OMOGENEA DI TIPO OSSARI IN GALLERIA

Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione dei resti mortali in ossari disposti di testa in galleria.

Ulteriori descrizioni e schemi grafici sono riportati all'art.7 del presente documento e nella tavola 04 "Sistemi di sepoltura e Tipologie esistenti".

Ove i vani siano rispondenti ai requisiti minimi dimensionali (40x40x40 cm) è ammesso l'utilizzo quale urna cineraria.

La durata delle concessioni è variabile: i più vecchi sono stati dati in concessione perpetua mentre dagli anni settanta in poi sono state rilasciate concessioni con validità di 99 o 50 anni. E' ammesso il rinnovo.

Articolo 15 LUOGO DELLA MEMORIA

Zona di iniziativa pubblica è destinata alla commemorazione dei caduti, di uomini illustri e associazioni encomiabili (es. lapide commemorativa ai caduti in guerra).

I manufatti e l'area su cui insistono è da considerarsi monumentale nella sua complessità e pertanto ogni intervento dovrà seguire l'iter procedurale specifico dei beni vincolati.

TITOLO 4 - ATTREZZATURE E SERVIZI

La vigente normativa impone una serie di dotazioni e attrezzature obbligatorie. Nei seguenti articoli sono specificate le caratteristiche di ognuna di esse.

Inoltre sono riportate anche altre attrezzature non obbligatorie ma indispensabili ad un corretto funzionamento e fruizione del sistema cimiteriale. Esse sono in parte citate dalla normativa (ma senza che questa imponga la loro presenza) ed in parte conseguenti alle necessità di un corretto e razionale utilizzo della struttura stessa.

Pertanto le dotazioni vengono di seguito suddivise tra:

- Dotazioni e attrezzature cimiteriali obbligatorie
- Altre dotazioni e attrezzature cimiteriali

SEZIONE 1 - DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI OBBLIGATORIE

Articolo 16 DEPOSITO MORTUARIO

Il Deposito mortuario o camera mortuaria è il luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Ogni cimitero (Art.64 del D.P.R. 285/9013 e art.9 Reg. R.le n°6/200414) deve dotarsi di Deposito mortuario.

Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

E' inoltre garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue e secondo quanto previsto dal R.R. 6/2004.

Il deposito o camera mortuaria, in particolare, deve rispettare le prescrizioni di cui all'art.65 Dpr 285/90.

La camera mortuaria deve essere dimensionata ed attrezzata per ricevere più feretri che normalmente hanno le seguenti dimensioni:

- lunghezza < 180-220 cm >
- larghezza < 60-70 cm >
- altezza < 45-55 cm >

Annesso o in prossimità deve essere collocato un locale servizi igienici dotato di spogliatoi ad uso del personale addetto (art. 64.2 D.P.R. 285/90).

Valgano inoltre le indicazioni inerenti il "servizio mortuario" contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1997.

Articolo 17 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

La II D.P.R. 285/90, articolo 12, 1° comma, afferma che *"...i comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:*

- *morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;*
- *morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;*
- *ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento."*

Quindi il locale o deposito di osservazione risulta essere obbligatorio all'interno del territorio comunale mentre la collocazione può anche essere diversa dal cimitero.

Inoltre il successivo comma 2 sottolinea che *"...durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita."*

Le caratteristiche costruttive ed impiantistiche devono uniformarsi a quanto stabilito per il Deposito Mortuario.

L'art.14, c.2 del D.P.R. 285/90 e la Circ. Espl. del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n.24 al p.to 4.1 prevedono che in comuni con meno di 5.000 abitanti il Deposito di Osservazione e l'obitorio possono essere riuniti in un unico locale.

L'art.64 del D.P.R. citato, permette inoltre l'utilizzo della Camera Mortuaria anche come Deposito d'Osservazione

Pertanto Deposito d'Osservazione, Obitorio e Deposito Mortuario, possono essere collocati nel medesimo locale purchè questi risponda a tutti i requisiti normativi.

Articolo 18 OBITORIO

Ogni comune (art. 13 del D.P.R. 285/90) deve dotarsi, entro il proprio territorio comunale, di un Obitorio.

L'Obitorio è il luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antiegeniche.

Come specifica l'art. 4.1, punto b della Circ. Espl. del Ministero della Sanità del 24.06.1993, n.24, il periodo temporale di deposito è indefinito e pertanto, come precisato al successivo punto 4.2 della suddetta circolare, tali locali devono disporre di celle frigorifere opportunamente dimensionate.

Come per il deposito di osservazione anche l'obitorio è una dotazione obbligatoria che deve essere presente nel territorio comunale ma non obbligatoriamente entro il cimitero.

Le caratteristiche costruttive ed impiantistiche devono uniformarsi a quanto stabilito per il Deposito Mortuario.

Articolo 19 CINERARIO E OSSARIO COMUNI

Il cinerario comune e l'ossario comune sono un manufatto unico, oppure distinto in due parti, aventi la funzione di raccolta e conservazione perpetua e collettiva rispettivamente delle ceneri provenienti da cremazione, e dei resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra sistemazione.

L'attuale normativa, in particolare al p.to 1 e 3 dell'art.10 REG. R.LE. N°6/2004, prevede che:

- p.to 1: *"In almeno un cimitero sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione delle ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione."*
- p.to 3. *"Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico".*

Articolo 20 GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

Il giardino delle rimembranze è un luogo, definito all'interno del perimetro cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri.

L'attuale normativa, in particolare al p.to 2 art.10 del REG. R.LE. N° 6- 2004, prevede che tale dotazione sia presente in almeno un cimitero del comune.

Articolo 21 LOCALI PORTINERIA E CUSTODIA

L'articolo. 52 del D.P.R. 285/90 prescrive che tutti i cimiteri abbiano un servizio di custodia, cioè un responsabile che tenga aggiornati, secondo i disposti di legge, i registri e le autorizzazioni, che riceva le salme, e che sia in grado di fornire informazioni a riguardo agli interessati.

E' opportuno che il servizio di custodia abbia un apposito ufficio collocato all'interno del camposanto o in altro luogo idoneo.

Articolo 22 SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO E PER GLI ADDETTI

Ogni cimitero deve essere dotato di servizi igienici il cui utilizzo deve essere distinto in funzione dell'uso previsto: per i visitatori o per gli addetti. (art. 6, p.to h, REG. R.LE. N° 6-2004 e art.60 DPR 285/90).

Si precisa che i servizi per i visitatori dovranno rispondere ai requisiti di accessibilità senza barriere architettoniche, di cui alla normativa nazionale e regionale, mentre i servizi destinati agli addetti dovranno essere dotati di locale - o spazio - ad uso spogliatoio.

Articolo 23 PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA

Ogni cimitero deve essere dotato di punti di approvvigionamento idrico (art.6, p.to h, REG. R.LE. N° 6-2004 e art.60 DPR 285/90) in quantità e collocazione idonea a garantire un corretto servizio volto alla manutenzione del verde da parte degli addetti e ad uso dei visitatori per le cura di piante e fiori presenti sulle sepolture.

La tabella di rilievo delle attrezzature di cui alle tavole grafiche di rilievo specifica il tipo di approvvigionamento: mediante allacciamento all'acquedotto comunale o tramite specifico pozzo. Entrambe le soluzioni devono rispondere a tutti i requisiti stabiliti dall'attuale normativa in materia.

Articolo 24 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E ACQUE REFLUE URBANE

Le acque meteoriche raccolte all'interno del plesso cimiteriale devono essere allontanate nei rispetti del D.Lgs.152/2006 e del PTUA della Lombardia, adottando, per quanto possibile in relazione alle risorse attivabili, le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

Le acque nere e le acque saponose provenienti dai servizi igienici e dal deposito mortuario devono essere raccolte, allontanate e smaltite secondo normativa vigente.

Sono possibili due soluzioni: in fognatura pubblica o nel suolo mediante sub dispersione; fatto salvo, comunque, quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 e quanto contenuto nel Programma Regionale di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Lombardia.

La tabella di rilievo delle attrezzature di cui alle tavole grafiche di rilievo specifica il tipo di smaltimento attualmente utilizzato: la struttura risulta dotata di sistema di recapito delle acque di scarico nella rete di fognatura pubblica comunale.

Articolo 25 ADEGUAMENTO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Come da disposti normativi in materia di superamento delle barriere architettoniche e del R. Reg.le 6-2004 sono resi accessibili tutti i servizi accessori ed i locali di uso pubblico: **cappella di preghiera, i servizi igienici e il locale del custode.**

In particolare:

- I Percorsi interni al cimitero necessari a raggiungere i servizi ed i locali sopra descritti hanno un andamento quanto più possibile lineare ed evitano il più possibile salti di quota. Il dimensionamento e la sezione stradale dovranno essere eseguite secondo la normativa vigente in materia;
- I Percorsi esterni al cimitero di collegamento tra il parcheggio e l'ingresso del cimitero. Al fine di agevolare l'accesso al cimitero dell'utenza con problemi motori, è prevista la presenza di parcheggi riservati. È ammesso l'accesso all'interno del cimitero, previa esposizione dell'apposito contrassegno, di mezzi privati di utenti con problemi motori. L'ingresso avviene dall'accesso carraio ad uso del carro funebre e dei mezzi per la manutenzione.
- Dislivelli. Il superamento, lungo i percorsi sopraccitati, di dislivelli saranno garantiti dalla presenza di rampe, eseguite con materiale antisdrucchiolevole. Dove l'utilizzo di rampe non permetterà il

superamento del dislivello si adotteranno servoscala o ascensori aventi caratteristiche idonee all'uso di persone disabili.

SEZIONE 2 - ALTRE DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI

Articolo 26 LOCALE DESTINATO A CAPPELLA PER RITI RELIGIOSI

Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura (art. 56 DPR 285/90 e p.to 6 art.9 REG. R.LE. N° 6-2004).

Al momento all'interno del cimitero di Cappella Cantone la struttura atta ad accogliere le funzioni religiose è individuata all'interno di una Cappella Gentilizia di un privato cittadino. Tale condizione è suffragata da un tacito accordo tra l'Amministrazione Comunale ed il titolare della concessione della struttura suddetta.

Articolo 27 LOCALE DESTINATO A MAGAZZINO ATTREZZI

Locali deposito e magazzino di cui all'art.56 del DPR 285/90, sono locali necessari a garantire la manutenzione e la funzionalità del cimitero nelle sue parti quali i vialetti interni, il verde e gli ambienti destinati al pubblico e agli addetti.

Articolo 28 PARCHEGGI E VIABILITÀ

Ogni cimitero deve essere facilmente raggiungibile dal carro funebre.

Deve inoltre essere permesso l'accesso al suo interno ai mezzi meccanici per la movimentazione dei feretri e per gli scavi nei campi di inumazione nonché per la manutenzione e gli interventi edilizi.

La viabilità pubblica deve permettere agli automezzi dei visitatori di giungere in prossimità degli accessi e ivi disporre di aree destinate alla sosta (parcheggi) sufficientemente estese.

Articolo 29 LUOGO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

In riferimento ai contenuti del D.P.R. 254/03 e del D.Lgs 152/2006 i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti, gestiti e smaltiti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

In particolare quelli provenienti da esumazione ed estumulazione, elencati all'art.2 p.to "e" del citato decreto, una volta raccolti, vengono depositati in attesa di essere smaltiti da ditta convenzionata secondo modalità di legge. L'area è individuata, in apposita zona, entro la limitrofa isola ecologica (vedi, il simbolo a lato, nelle tavole di rilievo e di pianificazione,).

Ai sensi del D. Lgs n°152/06 (e s.m.i.) i rifiuti speciali provenienti da altre attività cimiteriali (di cui alla definizione dell'art.184 p.to3 lettera b) essi possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni oppure essere avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Articolo 30 SALA AUTOPSIE

La Sala Autopsie come precisato dall'art.66 del D.P.R. 285/90 deve rispettare i medesimi requisiti stabiliti per il deposito mortuario.

La normativa prevede che ogni cimitero debba dotarsi di Sala Autopsie ma permette comunque deroghe da parte dell'autorità Sanitaria.

La deroga, della quale intende avvalersi il Comune di Cappella Cantone, permette di individuare la Sala Autopsie al di fuori del Cimitero e del proprio territorio comunale stabilendo apposita convenzione o accordo con altra struttura o ente che disponga di tale attrezzatura.

TITOLO 5 - CONCESSIONI**Articolo 31 DURATA DELLE CONCESSIONI**

Le concessioni per sepolture private in loculi, tombe di famiglia a sarcofago o in cappelle o gallerie, o in fosse sono a tempo determinato, come stabilito dall'Art.92 del D.P.R.285/90.

Si riassumono, come di seguito, i tempi di durata delle concessioni:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Sepoltura <i>per inumazione</i> in Campo Comune
Rinnovo | almeno anni 10
NON AMMESSO |
| • Concessione per loculo
Rinnovo | anni 50
AMMESSO |
| • Concessione per tombe di famiglia
Rinnovo | anni 70
AMMESSO |
| • Concessione per ossario/cinerario
Rinnovo | anni 50 o 99
AMMESSO |

Articolo 32 MODALITÀ DI CONCESSIONE

Per quanto concerne le modalità di concessione, si fa riferimento ai disposti del "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria".

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non definito dal presente piano si rimanda a:

- Legge Regionale 30.12.2009, n.33 Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità.
- Regolamento Regionale n°6 del 9-11-2004: "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali;
- Regolamento Reg.le n°1 del 06-02-2007 "Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004 "regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- Regolamento comunale di polizia mortuaria di Cappella Cantone;
- Regolamento locale d'igiene;
- Normativa nazionale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- D.Lgs 3 aprile 2006 n°152 in materia ambientale;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici".

Articolo 34 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Il presente Piano Cimiteriale è redatto tenuto conto del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale vigente.

Modifiche al RPM non sono ammesse, salvo specifica e motivata decisione della Giunta comunale, in quanto possono invalidare i contenuti del presente piano.

Il piano, come prevede la normativa, è dimensionato e ideato in modo da rispondere alle necessità di sepolture nell'arco dei venti anni successivi alla sua adozione.

Articolo 35 ASPETTI GEOLOGICI

L'attuale normativa, con particolare riferimento all'allegato n°1 "Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti" del Reg. Reg.le n°1/2007 e all'art. 15 del Reg.to Reg.le 9-11-2004 n°6, prevede che per quanto attiene agli ampliamenti cimiteriali e per quanto attiene i campi di inumazione siano redatte idonee indagini nelle modalità previste e descritte al precedente art.6.

Per quanto riguarda i campi di inumazione si precisa che è già stata condotta idonea indagine geologica su tutto il territorio comunale e che i risultati sono allegati al presente Piano.

Allo stato attuale non è emerso nulla che impedisca la normale fruizione del camposanto di Cappella Cantone. (una sintesi dei risultati ottenuti è riportata nel presente documento all'art.6)

Si precisa infine che si dovrà redigere idonea relazione geologica solamente nel caso di attuare iniziative di ampliamento, al fine di verificare e attestare la sussistenza delle caratteristiche di idoneità di cui alla normativa.